

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NON SIAMO SOLI - APS**



Art. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”, è costituita, in forma di associazione, l’associazione di promozione sociale denominata “NON SIAMO SOLI – Associazione di Promozione Sociale” o, in forma abbreviata, “NON SIAMO SOLI – APS”. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, ai sensi di legge. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività della Associazione.

L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Alessano (LE) in via XXIV Maggio 34.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 – FINALITÀ

L’Associazione, [quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione] si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; e/o
- di mutualità; e/o
- di produzione o scambio di beni e/o servizi.

Art. 4 – OGGETTO

L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone

aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'artt. 5, comma 1 del CTS:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di fusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;



- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare ha per scopo il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, al fine di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale e economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all'interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni, progetti e servizi. I principi guida dell'Associazione di richiamano all'autodeterminazione delle donne, alla libertà e inviolabilità del corpo femminile. L'Associazione, per conseguire tale scopo, si propone di:

- a) Lavorare affinché la violenza maschile alle donne che ha origine nella disparità di potere tra i sessi sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;
- b) Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche dove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità, consulenza e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia;
- c) Realizzare un centro in cui si approfondiscano le tematiche della violenza contro le donne e i minori, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'iniziativa tese ad approfondire la problematica;
- d) Attuare un servizio di accoglienza per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti e per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico. Promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle/i minori e quant'altro possa servire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi sopra esposti;
- e) Sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri Paesi;
- f) Gestire attività di sensibilizzazione su tematiche rientranti negli scopi sociali, eventuali attività di formazione e aggiornamento, anche innovativi e sperimentali, integrativi e di supporto, alle forze dell'ordine, alle/agli operatrici/ori socio-sanitari, educativi, insegnanti, volontarie, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubbliche e private, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne potranno essere svolti nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 460/97 per lo svolgimento delle attività direttamente connesse;
- g) Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori;

- 
- h) Promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete;
 - i) Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza;
 - j) Attuare ogni opportuno intervento, ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno caso per caso dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento civile, penale, amministrativo che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza;
 - k) Produzione e raccolta di documenti e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate.

La gestione di tali strutture verrà assunta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 comma 6 D.Lgs. 460/97, che si riconosce all'interno del movimento femminista ed in particolare nella pratica della differenza sessuale. Per realizzare le sue finalità, l'Associazione si rapporterà attraverso specifiche convenzioni e finanziamenti a progetto con le istituzioni pubbliche, ivi comprese le amministrazioni locali della Puglia (Regione, Province, Comuni, ASL, Università, ecc.). In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, CTS.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Inoltre, potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

Art. 5 – VOLONTARI E DIPENDENTI

L'Associazione si avvale, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 7 – ASSOCIATI/E

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da chi sia stato condannato per determinati reati, di chi abbia avuto determinati incarichi (quali incarichi di natura politica o aziendale), e di chi abbia tenuto determinati comportamenti.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.



Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

Art. 8 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 700,00 (settecento/00).

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) Il percepimento della Quota Annuale;
- b) Il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) Gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) Le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) I redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) Gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) Gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) I proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) Ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto e alla Normativa Applicabile.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro in cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) Sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) Sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quote Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) Siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'Associato moroso.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura

non corrispettive. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

Nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia stato effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna Quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna Quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il patrimonio dell'associazione si incrementa:

- a) Per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) Per effetto di elargizione (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) Per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) Per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) Per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 
- a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
 - e) Il Tesoriere,
 - f) Il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
 - g) L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - h) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

È possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo "di indirizzo", il Comitato Etico, il Comitato di Beneficenza, eccetera.

In tal caso occorre definire i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell'Associazione.

Art. 10 - PRINCIPI GENERALI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) Nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) Nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) Delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) Approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per

- disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1 degli Associati o da almeno 1 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Lecce.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) Agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) Ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) In prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipare al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) Nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) Nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) Gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) Compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) Approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) Deliberare in all'ammissione di nuovi Associati;
- g) Deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) Deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) Svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) Effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curare il legittimo ed efficiente andamento;
- b) Verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) Convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzioni alle loro deliberazioni;

- d) Predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) Rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) Attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il suo fatto d'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzare è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Il tesoriere:

- a) Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) Effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) Predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
- d) Predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) Rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) Attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

Art. 12 – BILANCI, LIBRI, SCRITTURE E PATRIMONIO

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) Il Libro degli Associati;

- b) Il Registro dei Volontari;
- c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al carino aspetta D.Lgs 117/2017 Alle loro eventuali variazioni.



Karen
Visintin
14.04.2022
18:31:17
GMT+01:00

